

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE - "Lotto 1 – A.1 opere edili".

CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004

CIG: BA1658C323

L'anno 2026 (*duemilaventisei*), il giorno -----, del mese di -----, in Porto Azzurro (LI), presso la Residenza Municipale, in Lungomare Paride Adami n. 19

SONO COMPARSI

Geom. Riccardo Ravaoli, Responsabile dell'Area LLPP e Tutela del Territori del Comune di Porto Azzurro, giusto Decreto del Sindaco n. 2 del 22.02.2024, nato a ----- (--), il giorno ----- e residente in Porto Azzurro (LI), -----, ----- – C.F.: -----, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome e per conto del Comune di Porto Azzurro (c.f. 82001830494) e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Ente di seguito denominato per brevità anche "Comune o Stazione Appaltante";

E

Sig. -----, nato a ----- (LI) il ----- CF -----, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "-----", loc. -----, -----, -----, -----, P.Iva -----, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno al numero REA: ----- in data -----;

PREMESSO

- **CHE** con la Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 12.05.2023, è stato approvato il Progetto – Esecutivo denominato "Sopraelevazione dei locali adibiti a spogliatoi del campo di calcio comunale, finalizzato alla realizzazione di una sala polifunzionale" redatto dall'Ing. Umberto Puccini ai sensi del comma 7 e 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 50/2016;
- **CHE** l'Amministrazione comunale ha richiesto il cofinanziamento del progetto di cui sopra tramite il Bando di cui all'Avviso emanato dalla Regione Toscana con decreto 6320 del 24/03/2023 di cui sopra;
- **CHE** con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14342 del 05/07/2023 è stata approvata la graduatoria delle richieste di intervento di sostegno per il miglioramento dell'impiantistica sportiva;
- **CHE** con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16044 del 17.07.2023, sono stati assegnate le risorse ai comuni aventi diritto, come individuati nell'Allegato "A" al medesimo decreto;

- **CHE** il Comune di Porto Azzurro è stato ammesso al contributo per una somma complessiva pari ad Euro 360.000,00;
- **CHE** con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16.04.2024 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva n. 1 del 04.04.2024, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Puccini Umberto;
- **CHE** al fine di completare e rendere la struttura efficiente si rende necessario realizzare ulteriori lavorazioni, tra cui la realizzazione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, la pavimentazione e la suddivisione degli ambienti e la coibentazione interna;
- **CHE** con la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 29 del 28.02.2025, è stato affidato alla ditta "RENERWAVE S.R.L.", con sede legale in Firenze (FI), Via Gianpaolo Orsini, 95B, P.IVA 07069220486, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, csp/cse, direzione lavori, contabilità, collaudo finale, relativamente ai "lavori di completamento della sopraelevazione dei locali adibiti a spogliatoio del campo di calcio comunale finalizzato alla realizzazione di una sala polifunzionale";
- **CHE** con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23.12.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE - CUP: E85B25000970004 – CUP MASTER: E85B21000250004", redatto dallo Studio RENERWAVE S.R.L., con sede in Via Gianpaolo Orsini, 95/B 50126 Firenze (FI), a firma dell'Ing. Lapi Niccolò, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 6978 il cui quadro economico di € 450.000,00, per un importo dei lavori pari ad **€ 325.994,37**, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 22 752,95, oltre IVA 10%, suddiviso in n. 3 Lotti funzionali (**Lotto 1** – A.1 opere edili - **€ 149.977,14** - **Lotto 2** – A.2 opere impiantistiche - **€ 139.936,55** - **Lotto 3** – A.3 opere edili serramenti - **€ 36.080,68**);
- **CHE** il responsabile del procedimento, dovendo provvedere all'affidamento dei lavori di cui al **Lotto 1** – A.1 opere edili, con propria Determina a Contrarre n. 289 del 31/12/2025, ha provveduto a stabilire le modalità di affidamento, da esperirsi sul portale telematico della Regione Toscana START, tramite Richiesta di Offerta a ditta specializzata, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, per un importo a base d'asta pari ad Euro 149.977,14 oltre IVA, comprensivo di Euro 21.252,84 per Oneri Sicurezza ed Euro 49.008,08 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta;
- **CHE** in data 12/01/2026 è stata richiesta offerta per l'affidamento del "**Lotto 1 – A.1 opere edili**" sopra richiamato, a mezzo della piattaforma telematica "START" delle Regione Toscana, tramite procedura "Affidamento Diretto" n. **000704/2026**, all'operatore economico "**ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE**", Via Pietri n. 3 - 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498 (termine ultimo per l'invio di un offerta fissato al 16.01.2026, alle ore 23:59);
- **CHE** l'offerta ricevuta dall'operatore economico invitato di cui sopra, pervenuta a sistema alle ore 12:13 del giorno 15.01.2026, il quale ha offerto un importo di **Euro 128.720,00** oltre oneri sicurezza pari ad Euro 21.252,84 ed IVA, per un totale complessivo di Euro 149.972,84 **oltre IVA al 10%**, risulta essere adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- **CHE** le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, dichiarati in sede di offerta dalla ditta "**ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE**", Via Pietri n. 3 - 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498, sono state eseguite con effetto positivo;
- **CHE** con la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. --- del ----, l'incarico di cui in oggetto è stato definitivamente affidato alla ditta sopracitata, per un importo dei lavori pari ad **Euro 149.972,84 oltre IVA al 10%**;
- **CHE**, a seguito della richiesta di D.U.R.C. da parte di quest'ufficio, l'impresa è risultata regolare sia con il versamento dei contributi I.N.P.S. che con il versamento dei premi e accessori I.N.A.I.L.;
- **CHE** l'opera sarà finanziata direttamente dall'Amministrazione comunale tramite fondi propri di

bilancio;

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciute, accettate e ratificate la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e prezzo del contratto

Il Geom. Riccardo Ravaioli, nella sua qualità di Responsabile dell'Area tecnica LL.PP./Ambiente del Comune di Porto Azzurro, in nome e per conto del quale agisce, concede ed affida all'Operatore economico "ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE", Via Pietri n. 3 - 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498, che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto per l'Affidamento dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE - "Lotto 1 – A.1 opere edili" - CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004 - CIG: BA1658C323, sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, dal Computo Metrico e dal Capitolato Speciale d'Appalto, espressamente allegati al presente contratto, elaborati conservati agli atti, che qui si intende integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati, per un importo offerto di **Euro 128.720,00** oltre oneri sicurezza pari ad Euro 21.252,84 ed IVA, per un totale complessivo di **Euro 149.972,84** oltre IVA al 10%;

Il contratto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto è stipulato a misura.

Art. 2 – Anticipazione prezzo e termini di pagamento

L'operatore economico ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 36/2023, ha diritto ad un'anticipazione riferita al valore del contratto, calcolata sull'importo pari al 20 per cento da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Amministrazione. L'Operatore economico decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'importo oggetto del contratto pari ad **Euro 149.972,84**, comprensivo di Oneri di Sicurezza pari ad **21.252,84**, **oltre IVA al 10%**, viene così liquidato tramite Bonifico Bancario, presso la banca "-----", con sede in -----, mediante accredito sul seguente conto corrente dedicato indicato ai sensi della L. 136/2010 dall'operatore economico

- c/c n. ----- - IBAN -----

ed intestato a quest'ultimo, sul quale sono chiamati ad operare i seguenti soggetti:

- -----

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base degli Stati d'Avanzamento emessi, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi

valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungerà l'importo di € -----,00, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 % a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori di cui all'art. 7, comma 2, del DM. 145/2000;

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare:

- **CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004**
- **CIG: BA1658C323**

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

La risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva. L'Operatore economico si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 codice civile, e il Responsabile unico del procedimento prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito entro dalla presentazione della relazione finale.

Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo sono stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che per il saldo l'Operatore economico dovrà presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 3 – Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460, del codice civile.

Il pagamento in favore dell'Operatore economico è subordinato alla presentazione di fattura elettronica, secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013 n. 55 ed ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da recapitarsi all'Unità organizzativa:

- Area Tecnica LL.PP./Tutela del Territorio avente il seguente **Codice Univoco Ufficio: YDH35B**.

Art. 4 – Cessione dei crediti

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12, dell'allegato II.14 art. 6 del codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti.

È fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione appaltante. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante se non rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro **trenta giorni** dalla notifica della cessione.

Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il n° di CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il **CIG: BA1658C323**

In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fattosalvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.

In ogni caso per la cessione del credito le Parti rinviando espressamente alle disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 5 – Obblighi dell'Operatore economico

L'Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori individuata nell' -----, nato a ----- (--), il -----
--- - codice fiscale -----, nella sua qualità di ----- dello STUDIO TECNICO "RENERWAVE S.R.L., con sede legale FIRENZE, Via Giampaolo Orsini N. 95b - P.IVA 07069220486, (con i compiti indicati dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023), delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nel computo metrico, nell'elenco prezzi unitari, nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall'Operatore economico, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata.

L'Operatore economico prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori.

L'Operatore economico è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento.

Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

Se l'Operatore economico non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto; il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante.

L'Operatore economico, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Operatore economico per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone presente in cantiere deve essere tempestivamente notificata al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori.

Art. 6 – Termini contrattuali e consegna lavori

L'Appaltatore si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dalla Lettera di Invito e dal Capitolato Speciale d'Appalto:

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 89 (ottantanove) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, allegato al progetto esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori.

L'Operatore economico non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Operatore economico per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, secondo le indicazioni dell'art. 12 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, *Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*.

Resta inteso che l'Operatore economico non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 – Sospensione lavori e proroghe

Per quanto riguarda eventuali sospensioni e proroghe dei lavori le Parti rinviando espressamente agli artt. 120 e 121 del D.Lgs. 36/2023.

Solo la Stazione Appaltante può autorizzare, sentito il Direttore dei lavori, la sospensione dell'esecuzione in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali compresi i c.d. periodi di ferie sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla all'Operatore economico alcun compenso, indennizzo e/o ristoro.

L'Operatore economico che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Operatore economico non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altri operatori economici e/o ditte e/o imprese e/o fornitori, se questo non abbia tempestivamente denunciato – in forma scritta – al Responsabile unico del procedimento e alla Direzione lavori il ritardo imputabile a detti operatori economico e/o ditte, imprese e/o fornitori).

Art. 8 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora la durata dei lavori dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Appaltatore, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.Lgs., relativi ai prezzi al consumo, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 9 – Varianti in corso d'opera

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'articolo 120, del decreto legislativo n. 36/2023.

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del procedimento prima della sua esecuzione, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

Art. 10 – Garanzie

L'Operatore economico ha presentato la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, n. ----- del -----, per una somma garantita pari a € -----, rilasciata "-----", Agenzia n. ---- AG. -----, conservata in atti, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali ed el risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Amministrazione;

La ditta, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, ha presentato inoltre polizza assicurativa n. ----- del -----, rilasciata "-----", Agenzia n. --- AG. -----, conservata in atti, per l'importo di € ----- a copertura del rischio di eventuali danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori; nonché a copertura della R.C. per danni causati contro terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale unico di € 500.000,00 per danni sia a persone che a cose.

Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dell'Operatore economico ed eventuale subappaltatrice/tori.

L'Amministrazione:

- a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore economico;

- b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- c) può richiedere all'Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore economico e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente contratto per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

Art. 11 – Collaudo/Certificato di regolare Esecuzione e termini per le emissioni dei certificati di pagamento relativi agli acconti

Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro 3 mesi dalla ultimazione dei lavori dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante e deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante primache il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di sopralluogo per attestare la regolare esecuzione dell'opera emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Operatore economico e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Operatore economico stesso è tenuto ad

eseguire i lavori entro il termine prescritto dal Direttore dei Lavori.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 12 – Ritardo del CRE e avvio procedura per l'accordo bonario

Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 210, del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 13 – Custodia cantieri

L'Operatore economico deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, in relazione al tipo di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Art. 14 – Inizio lavori, obblighi di consegna e informazione

L'Operatore economico si obbliga a presentare al Responsabile unico del procedimento prima dell'inizio lavori il piano di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza sopra citati da parte dell'Operatore economico, previa formale costituzione in mora da comunicare via PEC costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si provvede alla verifica della persistenza della condizione di esecuzione del contratto.

Art. 15 – Divieto di cessione contratto

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fattosalvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. 16 – Comunicazioni via posta elettronica e PEC

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

- per l'Amministrazione:
Pec: comuneportoazzurro@pcert.it
E-Mail: lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it
- per l'Operatore economico:
Pec: SILVIO.ANDREOTTI@LEGALMAIL.IT

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente la Parte interessata ne darà comunicazione certa all'altra con altro mezzo di comunicazione ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto l'Operatore economico provvede al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di un lavoro pubblico.

Le Parti concordano che l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste.

L'Operatore economico dovrà, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte, con obbligo di esporlo. Il cartellino, corredato di fotografia, contiene le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (cfr. la legge n. 136/2010 e la Circolare Ministero del Lavoro n. 5, dell'11 febbraio 2011).

- **Il contratto** non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- **il subappaltatore** per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- **l'affidatario** corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- **l'affidatario** è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- **il contraente principale e il subappaltatore** sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- **l'aggiudicatario** è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi;

Per tutto quello non menzionato in tema di subappalto si applica in toto l'art. 119 del Codice modificato dal DL 77/2021.

Art. 18 – Obblighi contributivi e retributivi dell'Operatore economico

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva DURC relativo al personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo/CRE, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Operatore economico dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore riferimento, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Operatore economico si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ed inoltre ha l'obbligo:

- di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Toscana le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- di rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai CCNL ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del medesimo decreto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del Codice.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Operatore economico non può opporre eccezioni all'Amministrazione di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

Resta inteso che l'Operatore economico risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e l'Amministrazione non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

E' onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 19 – Recesso e risoluzioni

Il Comune si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere

risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico del Comune e inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.
- m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

In caso di risoluzione, il Comune ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Comune incamererà la garanzia definitiva.

Art. 20 Clausola risolutiva antimafia

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs. 159/2011.

Art. 21 – Ritardi e penali

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Operatore economico è tenuto al pagamento di una penale pari a In ogni caso, per il ritardo di detta ultimazione verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione con detrazione a carico dell'Operatore economico.

È compito della Direzione dei lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione lavori.

Art. 22 – Domicilio legale e controversie

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Operatore economico dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede dell'Impresa, pertanto ne consegue che il Tribunale competente è quello di LIVORNO.

Art. 23– Clausola di manleva

L'Operatore economico terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Operatore economico stesso.

Art. 24 – Riservatezza

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Amministrazione, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Amministrazione, dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

L'Operatore economico dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). L'Amministrazione informa, altresì, l'Operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Porto Azzurro.

L'Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati personali, designa l'Operatore economico nella persona di ----- quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento del presente contratto, per i dati personali eventualmente trasmessi, consegnati, trattati. Tale designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del presente contratto. L'Amministrazione comunica che il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati personali potranno essere comunicati, in funzione dell'esecuzione del contratto, a soggetti esterni, ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990 e dal Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023. L'Amministrazione non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

L'Amministrazione autorizza l'Operatore economico a individuare altri soggetti Responsabili del trattamento dei dati personali con la contestuale comunicazione all'atto della designazione.

In ogni caso, le Parti dovranno adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2013 e Regolamento UE 2016/679, impegnandosi a informare l'altro contraente, senza ingiustificato ritardo, di eventuali violazioni dei dati personali, ovvero di ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, c.d. *data breach*. È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

L'Amministrazione tratterà i dati raccolti, con mezzi informatici e analogici, ai fini dello svolgimento delle attività negoziali e per finalità istituzionali riferiti alla disciplina dei contratti pubblici, adottando tutte le misure di sicurezza previste dai propri regolamenti interni, secondo quanto disposto nel "*Registro delle attività di trattamento*" e le indicazioni del Responsabile della protezione dei dati. Le Parti dichiarano espressamente di fornire il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, autorizzando reciprocamente che i dati personali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti da presente contratto ed effetti fiscali connessi.

Art. 25 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Art. 26 – Norme di chiusura e firme

Per quanto non previsto nel presente atto, le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Elenco prezzi unitari, allegati al presente contratto, nonché non materialmente, per rinvio agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti dell'Amministrazione presso l'ufficio Lavori Pubblici, che l'Operatore economico dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente

riportata, anche per le parti non materialmente allegate.

Le Parti espressamente dichiarano – avendone conoscenza certa – che lo schema del presente contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo pertanto la presenza di clausole vessatorie.

L'Operatore economico ai fini della "*trasparenza*", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

L'Operatore economico si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio dello stesso, gli obblighi previsti nella sezione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del PIAO approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 19/03/2024, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, compreso quello dell'Amministrazione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91/2021 esecutiva, di cui dichiara di avere piena cognizione.

La violazione del PTPCT e/o degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relative al "*Patto di integrità*" ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei contratti pubblici e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati.

L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire analoga clausola contrattuale in ordine al rispetto del Patto di integrità, del PTCT e del Codice di comportamento negli eventuali subappalti, sub-contratti ovvero contratti collegati, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante modello F24 ELIDE, con le modalità previste dalla Circolare Agenzia delle Entrate N. 22 /E del 28.07.2023 – come da versamento di € 40,00 eseguito in data -----.

L'OPERATORE ECONOMICO

ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE

Sig. Silvio Andreotti

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./TUTELA DEL TERRITORIO

Geom. Riccardo Ravaoli

Firmato digitalmente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.